Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 38

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 8 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## COMUNITA' EUROPEE



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DELL'8 FEBBRAIO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere, di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nel loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1983-30 giugno 1983.**

**(6730)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **853**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia economica e sociale del mondo antico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 169

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **854**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

archeologia e storia dell'arte medioevale.

Art. 2.

Nell'art. 28, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

storia della filosofia politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 180

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **855**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile **1953, n. 312;**
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

fisiopatologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 182

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **856.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

antichità e archeologia medioevali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1984
*Registro n.* 2 *Istruzione, foglio n.* 201

---

## *DECRETI MINISTERIALI*

---

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1983.

**Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1983, a cinque anni, emessi per lire 4.300 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712686/66-AU-42 in data 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 76, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1983, a cinque anni, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi con decreto ministeriale del 1° agosto 1983, n. 712983/66-AU-42, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1983, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 122;

Visto in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 15 luglio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il il proprio decreto n. 713751/66-AU-42 in data 26 settembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 15 luglio 1983, ad accertare in nominali lire 4.300 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

**Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;**

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1983, emessi per lire 4.300 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° agosto 1983 - rimborsabili il 1° agosto 1988 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.290.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di L. 4.300 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 645.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1984.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1984 al 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1983*
*Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 247*

**(276)**

---

DECRETO 16 novembre 1983.

**Modalità di cessione di monete della serie speciale millesimo 1982.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1983, concernente l'emissione di una serie speciale millesimo 1982;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani e stranieri, della serie speciale millesimo 1982;

Decreta:

*Articolo unico*

Gli enti, le associazioni, i privati italiani e stranieri possono effettuare le prenotazioni della serie speciale 1982 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il versamento per ogni serie prenotata, pari a L. 26.500 (IVA inclusa), potrà essere effettuato sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4 - Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - « Emissioni numismatiche » - Piazza Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *dicembre* 1983
*Registro n.* 50 *Tesoro, foglio n.* 82

(581)

DECRETO 28 novembre 1983.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713934/66-AU-48 del 17 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1983, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 71, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro triennali, con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 17 settembre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente collocato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 17 settembre 1983, n. 713934, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro triennali, con godimento 1° ottobre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1983
*Registro n.* 50 *Tesoro, foglio n.* 279

(471)

DECRETO 28 novembre 1983.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sessanta mesi, con godimento 1° ottobre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 8.800 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1983, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 72, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi con decreto ministeriale del 4 ottobre 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 17 settembre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente collocato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 17 settembre 1983, n. 713935, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° ottobre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, ammonta a nominali lire 8.800 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1983
*Registro n.* 50 *Tesoro, foglio n.* 280

(472)

DECRETO 9 dicembre 1983.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 44 Tesoro, foglio n. 272, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 ottobre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato sottoscritto fino all'importo di nominali lire 5.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 21 ottobre 1983, n. 715022, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° novembre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.500 miliardi, ammonta a nominali lire 5.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1983
*Registro n.* 51 *Tesoro, foglio n.* 15

**(473)**

---

DECRETO 2 febbraio 1984.

**Elevazione a lire 6.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1984.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 302, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 6.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° febbraio 1984, emessi con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1984, n. 205646/66-AU-58, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 6.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro l'8 febbraio 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 19 gennaio 1984 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 3.500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9% semestrale, per il periodo dal 1° febbraio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a lire 585 miliardi dell'onere per interessi per il 1984, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 19 gennaio 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1984

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *febbraio* 1984
*Registro n.* 5 *Tesoro, foglio n.* 331

**(662)**

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 gennaio 1984.

**Proroga del termine entro il quale è consentita la vendita al pubblico di apparecchi ed impianti per l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 e all'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi;

Visto l'art. 22 della citata legge, concernente l'omologazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 della legge stessa, il quale prevede il divieto di vendita al pubblico degli apparecchi di cui sopra per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale proroga al 31 dicembre 1983 il suddetto termine di sei mesi;

Considerato che il C.N.R. cui è stato affidato, in base alla normativa vigente, l'incarico di predisporre le normative relative alla omologazione degli impianti ed apparecchiature di cui alla legge n. 308/82, non ha ancora completato tale predisposizione;

Considerato che non è stato ancora possibile pubblicare l'elenco degli enti ed istituti autorizzati ad effettuare le omologazioni stesse, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 308 citato;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare i termini di cui all'art. 6 del decreto 3 gennaio 1983;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine entro il quale è consentita la vendita al pubblico di apparecchi ed impianti per l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 e all'art. 22 della legge

29 maggio 1982, n. 308, per i cui prototipi non è stata effettuata la preventiva omologazione, è prorogato fino alla data di pubblicazione delle normative di omologazione per ciascun settore o componente e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Restano ferme le prescrizioni per la vendita al pubblico dettate dall'art. 6 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 citato.

Roma, addì 24 gennaio 1984

*Il Ministro*: ALTISSIMO

**(633)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1983.

**Adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, e all'art. 9, primo comma, nonché l'adeguamento del contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 15 la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti trasmessa con nota n. 7705/DG/83 del 17 maggio 1983;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1981-82 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 16,3;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti sono aumentati in misura pari al 16,3% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 9, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, della stessa legge.

Roma, addì 28 dicembre 1983

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

**(606)**

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 3624/83 del Consiglio, del 20 dicembre 1983, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1983 e la parte di queste catture disponibili per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

*Pubblicato nel n.* L 365 *del* 27 *dicembre* 1983.

**(343/C)**

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3626/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi.

Regolamento (CEE) n. 3627/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica l'art. 30 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 3628/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3629/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3630/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3631/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3632/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Decisione n. 3633/83/CECA della commissione, dell'8 dicembre 1983, che completa la decisione n. 37-54 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria siderurgica per la vendita degli acciai speciali.

Regolamento (CEE) n. 3634/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1124/77 recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 3635/83 della commissione del 22 dicembre 1983, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 3636/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che istituisce una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari della Spagna, del Marocco, del Portogallo e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 3637/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3638/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti tessili (categoria 3), originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 3639/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, riguardante l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3588/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3640/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3641/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3642/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3643/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3644/83 della commissione, del 22 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3082/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) numero 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 326 del 23 novembre 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3083/82 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 339/79 che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi terzi, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 326 del 23 novembre 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3333/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 313 del 14 novembre 1983.

Rettifica al regolamento n. 3235/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 319 del 17 novembre 1983.

*Pubblicati nel n.* L 360 *del* 23 *dicembre* 1983.

**(344/C)**

Regolamento (CEE) n. 3645/83 del Consiglio, del 28 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Regolamento (CEE) n. 3646/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

*Pubblicati nel n.* L 367 *del* 28 *dicembre* 1983.

**(345/C)**

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3647/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Regolamento (CEE) n. 3648/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cartone di fibra compresso originarie della Cecoslovacchia e della Polonia e che riscuote definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio su talune importazioni di cartone di fibra compresso originario della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 3649/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3650/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3651/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3652/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3653/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3654/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3655/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, relativo alla nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3656/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione nel 1984, nel 1985 e nel 1986, per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di Paesi terzi dalla Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 3657/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che deroga, per il primo trimestre del 1984, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3658/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3659/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Bulgaria nel 1984.

Regolamento (CEE) n. 3660/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2693/83 e (CEE) n. 2694/83 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3661/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2693/83 per il 1984.

Regolamento (CEE) n. 3662/83 della commissione, del 23 dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 361 *del* 24 *dicembre* 1983.

**(346/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Claubert di Gruno Nevano (Napoli), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domopak, in Frosinone, è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, sede in Napoli e filiali nazionali, stabilimenti in Arese, Portello e Pomigliano d'Arco, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, letere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, sede in Napoli e filiali nazionali, stabilimenti in Arese, Portello e Pomigliano d'Arco, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, letere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Carcano, con sede e stabilimento in Maslianico (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Napoli), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italconsult, in Roma, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimento in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Franco, in Cormano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1981 al-l'8 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gema S.r.l. in Torre Boldone (Bergamo), servizio mensa aziendale c/o Manifattura Crespi di Nembro (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane di Carignano, in Carignano (Torino), è prolungata al 28 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane di Carignano, in Carignano (Torino), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dolomiti Franchi S.p.a., in Brescia, è prolungata all'8 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura, in Arzano (Napoli), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni G.I.P.A., in Modugno (Bari), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni G.I.P.A., in Modugno (Bari), è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni G.I.P.A., in Modugno (Bari), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saila, in Frosinone, è prolungata al 6 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saila, in Frosinone, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Emsams, sede in Palermo, giacimenti nella provincia di: Agrigento, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fergal, sede in Pogliano Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal sud, ora Dynawatt, stabilimento di Roma, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, sede in Assemini (Cagliari), località Machiareddu Grogastu, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Solex di Torino, è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, con sede in Torino, stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa sportswear di Frosinone, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurofil S.a.s. di Luigi Correggiari e C., con sede in Pieve di Cento (Bologna), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(358)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Errata-corrige al comunicato concernente vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 29 del 30 gennaio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'Università di Pavia, in luogo di: « chimica organica », leggasi: « chimica organica *I* ».

**(665)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

## Corso dei cambi del 3 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1688,750 | 1688,750 | 1688,85 | 1688,750 | 1688,75 | 1688,75 | 1688,750 | 1688,750 | 1688,750 | 1688,65 |
| Marco germanico . | 614,580 | 614,580 | 614,50 | 614,580 | 614,75 | 614,36 | 614,150 | 614,580 | 614,580 | 614,58 |
| Franco francese | 199,910 | 199,910 | 199,75 | 199,910 | 200,10 | 200,02 | 200,130 | 199,910 | 199,910 | 199,90 |
| Fiorino olandese . . | 544,880 | 544,880 | 544,75 | 544,880 | 545 — | 544,86 | 544,860 | 544,880 | 544,880 | 544,88 |
| Franco belga . | 30,033 | 30,033 | 30,05 | 30,033 | 30 — | 30,095 | 30,045 | 30,033 | 30,033 | 30 — |
| Lira sterlina . | 2408,400 | 2408,400 | 2408 — | 2408,400 | 2409,50 | 2407,96 | 2407,500 | 2408,400 | 2408,400 | 2408,40 |
| Lira irlandese . | 1899,200 | 1899,200 | 1898 — | 1899,200 | — | 1889,22 | 1899,250 | 1899,200 | 1899,200 | — |
| Corona danese . | 169,380 | 169,380 | 169,50 | 169,380 | 169,30 | 169,39 | 169,400 | 169,380 | 169,380 | 169,38 |
| E.C.U . | 1381,970 | 1381,970 | 1381,97 | 1381,970 | — | 1381,97 | 1381,970 | 1381,970 | 1381,970 | 1381,97 |
| Dollaro canadese . | 1354,500 | 1354,500 | 1356 — | 1354,500 | 1357 — | 1354,25 | 1354 — | 1354,500 | 1354,500 | 1354,50 |
| Yen giapponese . | 7,245 | 7,245 | 7,25 | 7,245 | 7,254 | 7,24 | 7,251 | 7,245 | 7,245 | 7,24 |
| Franco svizzero . | 764,350 | 764,350 | 764 — | 764,350 | 764,50 | 764,67 | 765 — | 764,350 | 764,350 | 764,25 |
| Scellino austriaco . | 87,217 | 87,217 | 87,15 | 87,217 | 87,25 | 87,24 | 87,280 | 87,217 | 87,217 | 87,21 |
| Corona norvegese . | 216,690 | 216,690 | 217 — | 216,690 | 217,25 | 216,82 | 216,950 | 216,690 | 216,690 | 216,68 |
| Corona svedese . | 208,650 | 208,650 | 208,60 | 208,650 | 208,64 | 208,82 | 208,990 | 208,650 | 208,650 | 208,50 |
| FIM | 288,500 | 288,500 | 288,25 | 288,500 | 288,64 | 288,62 | 288,750 | 288,500 | 288,500 | 288,50 |
| Escudo portoghese . | 12,390 | 12,390 | 12,43 | 12,390 | 12,40 | 12,44 | 12,500 | 12,390 | 12,390 | 12,39 |
| Peseta spagnola . | 10,818 | 10,818 | 10,8375 | 10,818 | 10,80 | 10,81 | 10,821 | 10,818 | 10,818 | 10,81 |

## Media dei titoli del 3 febbraio 1984

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 41,150 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . | 92,750 |
| » 6 % » » 1970-85 . . . | 92,250 |
| » 6 % » » 1971-86 . . . | 86,400 |
| » 6 % » » 1972-87 . . . | 82,350 |
| » 9 % » » 1975-90 . . . | 82,300 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 80,150 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 84,100 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . | 82,750 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 77,250 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . | 91,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 99,300 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 99,550 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % . | 100,500 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 . | 100,025 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 100,225 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 100 — |
| » » » » 1- 3-1982/84 . | 99,925 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 100 — |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 99,975 |
| » » » » 1- 7-1982/84 . | 100 — |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 100 — |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 99,950 |
| » » » » 1-10-1982/84 . | 99,950 |
| » » » » 1-11-1982/84 . | 99,925 |
| » » » » 1-12-1982/84 . | 100 — |
| » » » » 1- 1-1983/85 . | 100,025 |
| » » » » 1- 2-1983/85 . | 100,050 |
| » » » » 1- 3-1983/85 . | 99,975 |

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/85 . | 99,850 |
| » » » » 1- 5-1983/85 . . | 100 — |
| » » » » 1- 6-1983/85 . . | 99,950 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 100,800 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 100,525 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 100,125 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 100,250 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 100,600 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . . | 100,575 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 100,025 |
| » » » » 1-10-1982/86 . . | 99,950 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1982/86 . . | 100,075 |
| » » » » 1- 7-1983/86 . | 99,400 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 100,300 |
| » » » » 1- 2-1983/87 . | 100,700 |
| » » » » 1- 3-1983/87 . | 100 — |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,925 |
| » » » » 1- 5-1983/87 . | 99,950 |
| » » » » 1- 6-1983/87 . | 99,900 |
| » » » » 1- 7-1983/88 . | 99,800 |
| Buoni Tesoro Pol 12 % 1- 4-1984 . | 99,600 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 . | 100 — |
| » » » 12 % 1-10-1984 . | 97,825 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 . | 101,525 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 . | 100,850 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 . | 101,125 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 91 — |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 108,650 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 106,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 3 febbraio 1984

| Valuta | Cambio | Valuta | Cambio | Valuta | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1688,750 | Lira irlandese | 1899,225 | Scellino austriaco . | 87,248 |
| Marco germanico . | 614,365 | Corona danese . | 169,390 | Corona norvegese . | 216,820 |
| Franco francese | 200,020 | E.C.U . | 1381,970 | Corona svedese . | 208,820 |
| Fiorino olandese | 544,870 | Dollaro canadese . | 1351,250 | FIM | 288,625 |
| Franco belga . | 30,039 | Yen giapponese . | 7,248 | Escudo portoghese . | 12,445 |
| Lira sterlina . | 2407,950 | Franco svizzero . | 764,675 | Peseta spagnola . | 10,819 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 8 luglio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Schiavi Lia, nata a Roma il 6 gennaio 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 235.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(586)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali 26 novembre 1983 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico chirurgici:

| Nome prodotto | Ditta | Numero di registrazione |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 1) *Floural pasta dentifr.* | Magis farmaceutici, cod. fis. 00312600174, viale Europa, 36, Brescia | 8.824 |
| 2) *Septiderm* | id. | 9.771 |
| 3) *Septisol* | id. | 9.094 |
| 4) *Piroderm crema* | id. | 8.851 |
| 5) *Lactosan polvere antisettica* | id. | 9.504 |
| 6) *Orofagin collutorio* | id. | 8.459 |
| 7) *Iodogen med. chir. soluz.* | id. | 7.971 |
| 8) *Iodogen collutorio* | id. | 8.609 |
| 9) *Disinfectin fazzolettini* | Disinfectin S.r.l., cod. fis. 02766340018, via Assarotti, 3, Torino | 7.979 |
| 10) *Viezan dermospray* | Farmol Safca S.p.a., cod. fis. 00226350163, via Montebianco, 6, Gorle (Bergamo) | 7.456 |

(574)

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### Approvazione del piano regolatore generale dei comuni di Brusson e Saint-Pierre

Con deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 1983, n. 7488, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Brusson adottato con deliberazione consiliare 5 maggio 1978, n. 414.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 1983, n. 7606, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Saint-Pierre adottati con deliberazione consiliare 26 gennaio 1978, n. 284.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(591)

## REGIONE PUGLIA

### Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Castellana Grotte

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'assessore regionale e fattala propria;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente la delega alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonché i rapporti tra Stato e regione in proposito dell'apposizione di vincoli ai sensi della legge n. 1497/1939;

Visto il verbale in data 13 ottobre 1982 della commissione provinciale di Bari per la tutela delle bellezze naturali, inerente l'oggetto, che viene fatto proprio ed allegato alla presente, unitamente alla planimetria, per costituirne parte integrante;

Considerate inoltre le indubbie correlazioni che intercorrono tra sottosuolo e soprasuolo e la necessità che — ad integrazione di quanto evidenziato dalla commissione provinciale di Bari per la tutela delle bellezze naturali — la tutela del sito denominato «Grotte di Castellana» venga esercitata con riferimento non solo al sottosuolo, ma anche al soprasuolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione provinciale è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge n. 1497/1939, all'albo del comune di Castellana Grotte;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori — a qualsiasi titolo — degli immobili ricadenti nella località vincolata, di essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale (nei modi fissati anche dalla circolare regionale n. 6773/urb. del 29 giugno 1979) per qualsiasi opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto il notevole interesse pubblico delle aree soprastanti le grotte del comune di Castellana Grotte;

All'unanimità di voti palesi;

Delibera:

Le aree soprastanti le grotte del comune di Castellana Grotte, così come delimitate e tratteggiate in verde nell'allegata planimetria hanno notevole interesse pubblico ai sensi del punto 3 dell'area della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge n. 1497/1939.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, sia nel Bollettino ufficiale della regione Puglia che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, insieme al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Bari.

L'assessore regionale all'urbanistica curerà che il comune di Castellana Grotte provveda all'affissione, per tre mesi, all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e del Bollettino ufficiale della regione (contenenti la presente deliberazione); il tutto, entro un mese dalla data delle rispettive pubblicazioni: il comune stesso dovrà tenere contemporaneamente a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* e del Bollettino ufficiale della regione con la planimetria della zona vincolata, giusto quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 1497/1939.

Bari, addì 14 novembre 1983

*Il presidente*: TRISORIO LIUZZI

(*Omissis*).

(558)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorsi pubblici compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di manovale (1ª categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i compartimenti di Verona, Venezia, Trieste e Bologna, per candidati in possesso della licenza elementare.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre l'organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano.

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 81 in data 24 gennaio 1984;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./12678 del 17 gennaio 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 24 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti quattro pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti nel profilo professionale di manovale (1ª categoria - operatore comune) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come appresso specificato:

| | | |
|---|---|---|
| compartimento di Verona | posti | 10 |
| compartimento di Venezia | » | 10 |
| compartimento di Trieste | » | 10 |
| compartimento di Bologna . | » | 10 |

La prova di esame dei citati quattro concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, prescelta dai candidati con la domanda di ammissione al concorso stesso; salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

*Titolo di studio*

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della licenza di scuola elementare, rilasciata da scuola pubblica italiana, governativa o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopra indicato.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato per il quale si intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta.

Art. 4.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

*Esclusione*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di manovale.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale si è presentata la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

*Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le quattro commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimeto di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

*Programma d'esame, prove, valutazione*

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova ergometrica, come appresso indicato:

a) risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

nozioni di aritmetica: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proporzioni, calcoli elementari, riduzioni fra le unità di misura;

nozioni di geometria: calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi;

b) prova ergometrica eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica.

*Valutazione prove.*

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un minimo di punti dieci (10).

Saranno ammessi alla prova ergometrica i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova ergometrica avranno riportato un voto non inferiore a sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova ergometrica ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

*Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità*

Le date e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta verranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

*Formazione delle graduatorie compartimentali*

Al fine della formazione delle quattro graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine peren-

torio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva dei posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documenti entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti, e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva riportata nelle due prove d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

*Titoli di preferenza*

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi:
 *a*) di guerra ex combattenti;
 *b*) per fatto di guerra;
 *c*) per servizio;
 *d*) del lavoro;
3) orfani:
 *a*) di guerra;
 *b*) dei caduti per fatto di guerra;
 *c*) dei caduti per servizio;
 *d*) dei caduti sul lavoro;
4) feriti in combattimento;
5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
6) figli dei mutilati e degli invalidi:
 *a*) di guerra ex combattenti;
 *b*) per fatto di guerra;
 *c*) per servizio;
 *d*) del lavoro;
7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
 *a*) in guerra;
 *b*) per fatto di guerra;
 *c*) per servizio;
 *d*) sul lavoro;
8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
10) coniugati con riguardo al numero dei figli;
11) mutilati ed invalidi civili;
12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
 *a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
 *b*) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
 *c*) dall'età.

Art. 11.

*Riserva dei posti*

I posti messi a concorso nei quattro compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti la appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

*Approvazione delle quattro graduatorie di merito*

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

*Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro menomazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti: quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tal caso i provvedimenti di decadenza della nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

*Assunzione e nomina in prova*

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di manovale — 1ª categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

*a*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

*e*) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

*f*) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

*g*) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.

*Nomina a stabile e assunzione degli idonei*

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 28 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

---

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

*All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato*
. . . . . . . . . . . . . . . (1)

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . . . . . . . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . . . . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di manovale in prova indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984,

n. 187, per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza di scuola elementare conseguita nell'anno scolastico . . presso . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

37100 Verona - Lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia - Fondamenta Santa Lucia;
34132 Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 3;
40123 Bologna - Via d'Azeglio, 38.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

**(609)**

**Concorso pubblico compartimentale, per esami, a dieci posti di macchinista (4ª categoria) delle ferrovie dello Stato, compartimento di Trieste, per candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova di esame;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 49 del 25 marzo 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/94221 del 27 dicembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 24 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso compartimentale per soli esami a dieci posti nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova di esame del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso la sede compartimentale di Trieste, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

*Titolo di studio*

Sono ammessi a partecipare al citato concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

*A*) diploma di maturità rilasciato da:

licei scientifici, classici, artistici, linguistici;
istituti magistrali;
istituti d'arte applicata;
istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

*B*) diploma di maturità professionale rilasciato da:

istituti professionali — statali o pareggiati — per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

*C*) diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, della Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, ne per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale di Trieste, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

*a*) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo articolo 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

*b*) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

*c*) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello di Trieste non sarà accolta.

Art. 4.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione è prescritto il possesso, alla domanda di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

*Esclusione*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

*a*) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b*) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di macchinista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Trieste.

Art. 6.

*Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

*Programma d'esame - Valutazione esame*

L'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle materie del seguente programma:

1) *Matematica.*

Algebra: operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado.

Geometria: figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

2) *Meccanica.*

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie - Equilibrio delle forze - Baricentro - Macchine semplici - Tipi di moto - Rappresentazioni grafiche - Principi della dinamica Lavoro, potenza, rendimento - Momenti di inerzia.

Idrostatica - Misura della pressione.

Varie forme di energia.

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici.

Conoscenza dei sistemi di misura: pratico e internazionale (SI).

3) *Elettrotecnica generale.*

Cariche elettriche, potenziale e capacità - Corrente elettrica e suoi effetti - Intensità di corrente, resistenze, leggi di Ohm e Joule - Materiali conduttori e isolanti - Pila ed accumulatori - Magneti naturali ed artificiali, campo magnetico e permeabilità magnetica - Effetto magnetico della corrente elettrica - Nozioni di elettrodinamica - Induzione elettromagnetica, autoinduzione - Legge di Lenz - Generalità sulle correnti alternate - Concetti generali sulla potenza elettrica.

4) *Termologia.*

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Cenni sulla termodinamica dei gas perfetti - Cenni su cicli termici con riferimento ai motori a combustione interna - Rendimenti dei cicli.

*Valutazione esame.*

Per l'esame orale la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci e saranno idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sei punti su dieci.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

*Diario dell'esame, comunicazioni e documenti di identità*

Le date e la sede in cui avrà luogo l'esame, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale di convocazione per essere sottoposti all'esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

*Formazione della graduatoria*

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

*Titoli di preferenza*

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

*a*) di guerra ex combattenti;

*b*) per fatto di guerra;

*c*) per servizio;

*d*) del lavoro;

3) orfani:

*a*) di guerra;

*b*) dei caduti per fatto di guerra;

*c*) dei caduti per servizio;

*d*) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

*a*) di guerra ex combattenti;

*b*) per fatto di guerra;

*c*) per servizio;

*d*) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

*a*) in guerra;

*b*) per fatto di guerra;

*c*) per servizio;

*d*) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

*c*) dall'età.

Art. 11.

*Riserva dei posti*

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

*Approvazione della graduatoria*

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso, nonché degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

*Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio;

statura minima: 1,55 m.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato di Trieste, che provvedera a trasmetterla al competente Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tal caso i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno la decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Trieste.

Tanto nella prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

*Assunzione e nomina in prova*

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di macchinista, 4ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore compartimentale di Trieste adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

*a*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

*e*) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

*f*) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quello in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *c*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Trieste.

### Art. 15.
*Nomina a stabile e assunzione degli idonei*

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 28 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

*All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste* - Piazza Vittorio Veneto, 3 - 34132 TRIESTE

*(Dati da redigere a macchina o in stampatello)*

Cognome . . . . . . . . nome . . . .
Cognome (del coniuge per le donne sposate) . . . .
Data e luogo di nascita . . . . . . . . . .
Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia): . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dieci posti di macchinista, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1984, n. 185, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . . .
(riportare l'esatta denominazione indicata nel titolo di studio) conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . . . . . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato) l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, . . . . .

Firma del candidato
. . . . . . . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

---

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(608)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

**(641)**

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di architettura*:

istituto di urbanistica (per le esigenze della seconda cattedra di urbanistica) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(642)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**